

# ATTI UFFICIALI

## LEGGI E DECRETI

**Regio Decreto-Legge 29 novembre 1925, n. 2216.** — Aggiunte al [R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e vecchiaia. (*Gazz. Uff.* del 22 dicembre 1925, n. 296).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia;  
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto coi Ministri per l'interno, per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto e per le colonie.

Abbiamo decretato e decretiamo:

### Art. 1.

Nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, al n. 1 dell'articolo 15 è sostituito il seguente:

« otto rappresentanti dei datori di lavoro e otto rappresentanti degli assicurati obbligatori, scelti dal Ministro per l'economia nazionale di concerto con quello per le finanze, i primi fra i datori di lavoro appartenenti alla Confederazione generale dell'industria, alla Federazione italiana dei sindacati agricoli ed alla Confederazione generale del commercio rispettivamente in numero di cinque, due ed uno; ed i secondi fra gli appartenenti alle Corporazioni nazionali fasciste ».

Al n. 3 dello stesso articolo è sostituito il seguente: « il presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni ed il presidente della Cassa nazionale d'assicurazione per gli infortuni sul lavoro ».

## Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — FEDERZONI —  
Per il Ministro delle finanze (R. decreto  
10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI —  
ROCCO — LANZA DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

*Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 dicembre 1925.*  
*Atti del Governo, registro 243, foglio 131. — GRANATA.*

**Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 79. Istituzione della  
"Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro".** (*Gazz. Uff.* del 22 gennaio 1926, n. 17).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Vista la legge testo unico 31 gennaio 1904, n. 51, e successive modificazioni, per gli infortuni degli operai sul lavoro ;

Veduto il R. decreto 25 aprile 1897, n. 145, col quale la « Associazione degli industriali d'Italia per prevenire gli infortuni sul lavoro » era eretta in Ente morale ;

Udito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Economia nazionale di concerto con i Ministri per le finanze, per l'Interno e per la giustizia e gli affari di culto ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

## Art. 1.

L'« Associazione degli industriali d'Italia per prevenire gli infortuni sul lavoro », con sede in Milano, eretta in Ente morale con R. decreto 25 aprile 1897, n. CXLV, è costituita in « Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni » con le norme e per i fini del presente decreto ed assume la denominazione di « Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ».

Fanno parte della detta Associazione in qualità di soci obbligatoriamente iscritti tutte le imprese industriali ed agricole soggette all'assicurazione di cui alla legge 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro e al decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

L'Associazione ha personalità giuridica propria.

## Art. 2.

Scopi dell'Associazione nazionale sono :

1° la vigilanza tecnica a mezzo di appositi ispettori sulle opere e sugli impianti industriali, intesa ad accertare l'osservanza delle norme vigenti in materia di prevenzione :

2° lo studio di tutte le questioni attinenti alla prevenzione, in modo da suggerire e propagandare presso gli industriali e gli agricoltori, e, ove del caso, imporre l'adozione delle misure necessarie allo scopo di speciali congegni meccanici adatti ai vari tipi d'impianti e di macchine particolarmente pericolosi ;

3° l'insegnamento teorico pratico a mezzo di conferenze e di brevi corsi presso le scuole di applicazione degli ingegneri, di istituti industriali e le scuole di agricoltura al fine di formare tecnici specializzati ;

4° la propaganda, con sistemi moderni, verso gli operai e contadini ;

5° la segnalazione al Ministero dell'economia nazionale di tutte le questioni inerenti alla prevenzione degli infortuni, meritevoli di studio e di provvedimenti ;

6° l'adempimento di tutti gli incarichi che potranno essere ad esso affidati dal Ministero dell'economia nazionale.

## Art. 3.

Gli ispettori dell'Associazione nazionale hanno libero accesso negli stabilimenti industriali e nelle aziende agricole.

Le disposizioni da essi impartite in materia di prevenzione infortuni hanno carattere di obbligatorietà.

Sarà ammesso, contro di esse, ricorso al Ministero dell'economia nazionale entro il termine perentorio di 15 giorni.

Il ricorso non sospende l'esecuzione.

Gli industriali sono obbligati a notificare all'ispettore che accede per una visita, tutte le modificazioni importanti eseguite nei loro stabilimenti o nei loro cantieri.

#### Art. 4.

L'Associazione nazionale è divisa in due sezioni: una per le questioni relative agli infortuni nelle industrie ed una per quelle relative agli infortuni in agricoltura.

Le due sezioni sono tra loro completamente separate e distinte, specialmente agli effetti patrimoniali e contabili. Ciascuna di esse è amministrata dalla rispettiva sezione del Consiglio d'amministrazione ai sensi dell'articolo seguente, ed ha bilancio autonomo.

#### Art. 5.

Il Consiglio d'amministrazione dell'Associazione è così composto:

1° di un presidente;

2° di due vice-presidenti, designati uno dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana ed uno dalla Federazione italiana dei sindacati agrari;

3° di sei membri designati dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana;

4° di sei membri designati dalla Federazione italiana dei sindacati agrari;

5° di due rappresentanti del Ministero dell'economia nazionale.

I componenti del Consiglio predetto sono nominati con Regio decreto su proposta del Ministro per l'economia nazionale, restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Il Consiglio è diviso in due sezioni:

a) della sezione 1<sup>a</sup>, per gli infortuni nelle industrie, fanno parte il vice-presidente e i sei membri designati dalla Confederazione generale fascista della industria italiana.

b) della sezione 2<sup>a</sup>, per gli infortuni nell'agricoltura, fanno parte il vice-presidente ed i sei membri designati dalla Federazione italiana dei sindacati agrari.

I due membri rappresentanti del Ministero dell'economia nazionale fanno parte di diritto tanto della prima che della seconda sezione.

Per gli affari comuni alle due sezioni, e per altri di interesse generale della assicurazione, il Consiglio può essere convocato a

sezioni unite, sotto la presidenza del presidente o del vice-presidente più anziano.

Le singole sezioni sono presiedute dal vice-presidente della rispettiva sezione.

Per ogni sezione è costituito un Comitato esecutivo, nominato con decreto del Ministro per l'economia nazionale, ed è composto del vice-presidente della sezione, di uno dei due rappresentanti del Ministero dell'Economia nazionale e di tre membri eletti dalla sezione medesima.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione.

#### Art. 6.

È costituito presso l'Associazione nazionale un Collegio di sindaci composto di tre membri effettivi e di due supplenti, con tutte le attribuzioni di cui agli articoli 183 e seguenti del Codice di commercio.

Il Collegio è nominato con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

I sindaci durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

#### Art. 7.

Il patrimonio dell'Associazione nazionale è costituito:

1° dai contributi da pagarsi in base alla tariffe di cui al successivo art. 10;

2° dall'apporto delle attività patrimoniali della « Associazione degli industriali d'Italia per prevenire gli infortuni sul lavoro ».

3° dai proventi di servizi facoltativi che potranno essere affidati all'Ente, da lasciti e da donazioni da parte di privati.

#### Art. 8.

L'« Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro » è posta sotto l'alta vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

I bilanci preventivi, le deliberazioni che ne modificano gli stanziamenti ed i conti consuntivi, sono comunicati per l'approvazione al Ministero predetto, al quale sono pure sottoposte le deliberazioni che importino variazioni di patrimonio.

#### Art. 9.

Il Consiglio, di cui all'art. 6, sarà nominato alla entrata in vigore del presente decreto.

Esso predisporrà e trasmetterà per l'approvazione, entro il termine di tre mesi, al Ministero dell'economia nazionale, lo statuto contenente le norme relative all'ordinamento dell'Ente nazionale ed alla regolamentazione della sua attività, nonchè le tariffe dei

contributi che gli Enti per l'assicurazione degli operai e dei contadini, di cui al successivo articolo, sono chiamati a versare per conto degli industriali e degli agricoltori iscritti.

#### Art. 10.

Le tariffe dei contributi per la sezione 1<sup>a</sup> sono stabiliti in ragione dei premi effettivamente accertati per l'anno precedente a carico degli industriali assicurati contro gli infortuni sul lavoro e dall'entità del rischio rispettivo.

I contributi predetti sono versati all'Associazione nazionale dagli istituti assicuratori contro gli infortuni per conto e vece degli industriali assicurati, nel termine di un mese dalla chiusura dei bilanci degli istituti predetti, ed in base agli elenchi degli industriali medesimi formati dagli istituti assicuratori, e trasmessi all'Associazione nazionale entro il 31 gennaio di ogni anno.

Le tariffe dei contributi per la sezione 2<sup>a</sup> sono stabilite in ragione del contributo complessivo di assicurazione incassato nell'anno precedente da ciascun istituto assicuratore e per ogni compartimento di assicurazione agricola.

Le tariffe dei contributi sono approvate con decreto del Ministero dell'economia nazionale su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Associazione.

#### Art. 11.

Salvo le disposizioni dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1904, n. 51, è punito con ammenda da L. 500 a L. 2000 l'industriale e l'agricoltore che non osserva gli ordini impartiti in materia di prevenzione degli ispettori dell'Associazione nazionale e comunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI —  
FEDERZONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

*Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 22 gennaio 1926.*  
*Atti del Governo, registro 244, foglio 234. — FAINI.*

## CIRCOLARI

CIRCOLARE 29 DICEMBRE 1925, N. 96.

*Ai RR. Uffici dell'emigrazione nel Regno.*  
*Ai Sigg. Delegati Provinciali dell'emigrazione.*

## OGGETTO

Istituzioni private di assistenza agli emigranti.

Durante il corso di questi ultimi mesi si sono verificate numerose variazioni intorno alla esistenza e al funzionamento delle istituzioni private di assistenza agli emigranti. Alcuni Segretariati, infatti, sono stati soppressi, altri trasformati, altri infine istituiti in varie provincie.

Non sempre questo Commissariato generale è stato messo a conoscenza di siffatte variazioni dalle SS. LL., per cui si rende opportuno riepilogare l'attuale situazione in base a notizie precise e complete che i Sigg. Ispettori e Delegati provinciali vorranno sollecitamente raccogliere e comunicarmi.

Per ciascuna provincia desidero conoscere :

1° — *Segretari o Patronati soppressi* : motivo della soppressione ; provvedimenti presi per la liquidazione e per la trattazione delle pratiche in pendenza.

2° — *Segretariati o Patronati trasformati* : motivi e natura della trasformazione.

3° — *Segretariati o Patronati di nuova istituzione* : origine, mezzi, programma, ecc.

4° — *Segretariati inalterati.*

Di ogni Segretariato desidero inoltre il preciso recapito. —  
 DE MICHELIS.

CIRCOLARE 31 DICEMBRE 1925, N. 97.

*Ai RR. Ispettori dell'emigrazione.*  
*Ai Sigg. Delegati Provinciali dell'emigrazione.*

## OGGETTO

Corso per coltonicoltori ecc.  
 per emigranti nell'America del sud.

Mi pregio di partecipare alle S.S. L.L. che ho deliberato di aprire presso la Scuola Pratica di Agricoltura in Caltagirone un

corso per cotonicoltori, tabacchicoltori ed orticoltori che intendano emigrare nell'America del Sud.

Il programma è contenuto nell'unito bando di concorso, al quale la S. V. vorrà dare la maggiore pubblicità. E qualora non fosse possibile, per ragioni di spazio, di ottenere la integrale inserzione gratuita nei giornali della provincia, Ella avrà cura di far pubblicare l'apertura del corso in base alle notizie minime contenute nel testo accluso. — DE MICHELIS.

#### CORSO SPECIALE DI COTONICULTORI, TABACCHICULTORI ED ORTICULTORI CHE INTENDANO EMIGRARE NELLA AMERICA DEL SUD.

Il Commissariato generale dell'emigrazione aprirà il 15 febbraio 1926 presso la Scuola Pratica di Agricoltura in Caltagirone un corso convitto di cotonicoltori, tabacchicoltori ed orticoltori, che avrà la durata di otto mesi. Sono ammessi al Corso i giovani licenziati dalle scuole pratiche di agricoltura che abbiano compiuto i 18 anni e non superato i 30.

Potranno pure esservi ammessi i giovani di detta età, che non abbiano tale titolo, ma, che dimostrando di appartenere a famiglie di agricoltori, accettino di sottoporsi ad una prova di esame in Caltagirone.

Il tempo utile per la presentazione delle domande, da dirigersi al Commissariato generale dell'emigrazione in Roma (Via Boncompagni, 30), scade il 31 gennaio 1926.

A ciascun convittore, meritevole per profitto e per buona condotta, sarà corrisposta una borsa di studio di lire mille. La retta è di L. 250 mensili.

Per maggiori schiarimenti rivolgersi alla R. Delegazione Provinciale dell'emigrazione in . . . . .  
(indirizzo)

#### CORSO COLONIALE PER COTONICULTORI, TABACCHICULTORI ED ORTICULTORI.

Il Commissariato generale dell'emigrazione aprirà il 15 febbraio 1926 a Caltagirone un Corso coloniale per cotonicoltori, tabacchicoltori ed orticoltori, che intendano emigrare nell'America del Sud.

I. *Sedi del Corso.* — Per l'insegnamento scolastico e le pratiche esercitazioni di laboratorio, il Corso si svolgerà presso la Scuola pratica di agricoltura in Caltagirone e, per l'insegnamento pratico agricolo, nella tenuta Paradiso messa cortesemente a disposizione del Commissariato dal Grand'Uff. Francesco Barone d'Urso.

II. *Durata del Corso.* — Mesi 8, dal 15 febr. al 15 ottobre 1925.

III. *Programma del Corso.* — L'insegnamento scolastico e le pratiche esercitazioni di laboratorio comprenderanno le seguenti materie :

Cotonicoltura — specie e varietà di cotonei — esigenze colturali — clima adatto alla pianta del cotone — differenti metodi di coltivazione — maturazione delle capsule — raccolta, sgranellatura, pressatura della fibra — produzione mondiale del cotone — commercio del cotone.

Tabacchicoltura — Nozioni di botanica — specie e varietà — semenzaio e trapianto — esigenze e cure di coltivazione — cause nemiche — raccolta — conservazione e operazioni industriali — disposizioni fiscali.

Orticoltura — impianto di orti in generale — semenzai — tecnica della coltivazione di varie specie di piante da orto — colture forzate.

Economia rurale — cenni di economia rurale applicata alla conduzione di aziende a coltivazione intensiva — contabilità rurale.

Geografia economica del Sud America e lingua spagnuola.

L'insegnamento della lingua spagnuola sarà impartito col metodo Berlitz da un professore sud americano che avrà continuativa convivenza con gli allievi per dare a questi nel periodo del Corso, con le giornaliere lezioni e con le conversazioni serali, sia il reale ed effettivo possesso della lingua, sia una sufficiente conoscenza dell'ambiente sud americano.

Si faranno altresì pratiche esercitazioni di laboratorio sulle principali e più elementari ricerche di chimica e di microscopia, interessanti l'esame delle qualità dei prodotti e delle principali malattie delle piante che sono il soggetto dei Corsi.

IV. *Esami finali e diploma.* — Nella seconda quindicina di ottobre 1926 una Commissione, nominata dal Commissario generale dell'emigrazione, sottoporrà gli allievi ad un esame vertente su tutte le materie d'insegnamento scolastico e su prove pratiche di lavori di cotonicoltura, tabacchicoltura ed orticoltura.

Agli allievi riconosciuti idonei sarà conferito un diploma di cotonicoltore, tabacchicoltore ed orticoltore coloniale.

V. *Ammissione al Corso.* — Al Corso, che avrà carattere d'internato, saranno ammessi 20 allievi. Gli aspiranti ai 20 posti dovranno inviare non più tardi del 31 gennaio 1926 al Commissariato generale dell'emigrazione, Roma, Via Boncompagni, n. 30, una domanda in carta semplice corredata dai seguenti documenti:

1) Atto di nascita dal quale risulti che il concorrente ha compiuto i 18 anni e non superato i 30 ;

2) Attestato di buona condotta rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal Prefetto della Provincia;

3) Attestato medico di buona e sana costituzione, vidimato dal Sindaco del Comune di residenza ;

4) Licenza di Scuola Pratica di Agricoltura.

I giovani aventi titoli di studio inferiori a quello richiesto potranno fare domanda di essere sottoposti a prova di esame da darsi nella sede della Scuola Pratica di Agricoltura in Caltagirone innanzi ad apposita Commissione, nominata dal Commissario generale dell'emigrazione.

Nella classifica delle domande saranno titolo di preferenza, oltre ai punti di merito della Licenza: a) le pubblicazioni a stampa ed anche gli studi manoscritti concernenti questioni agricole; b) i certificati autentici, comprovanti lavori eseguiti come inizio di pratica agricola; c) la conoscenza di lingue straniere; d) i meriti militari.

I primi 25 classificati in graduatoria saranno invitati a presentarsi il 12 febbraio 1926 alle ore 9 ant. al R. Delegato Provinciale dell'emigrazione in Catania (Via Lincoln, 337) per essere sottoposti a visita medica militare e ad una breve conversazione vertente sugli studi e sulle aspirazioni di ciascuno.

VI. *Convitto*. — A cura del Direttore del Corso di Caltagirone sarà istituito un convitto invigilato dai prefetti di disciplina.

VII. *Retta Convitto e deposito per servizi comuni vari*. — I convittori per alloggio e vitto (vino incluso), pagheranno per tutta la durata del Corso L. 2000 ripartite in otto rate anticipate di Lire 250 ciascuna. A titolo di deposito all'atto dell'ammissione dovrà essere versata la somma di L. 50 per spese di bucato, guardaroba, cancelleria e barbiere, deposito da rinnovarsi ogni qualvolta si estingue. Gli aspiranti che saranno ammessi al Corso dovranno essere forniti dei principali strumenti agricoli: forbici, innestatoi, roncole, seghette, ecc.

VIII. *Corredo*. — I convittori dovranno essere forniti in proprio di due guanciali, quattro federe, tre asciugamani, tre tovaglioli, quattro lenzuola, una coperta di lana ed una posata completa.

IX. *Sussidi pei convittori*. — Sono istituite 20 borse di L. 1000 ciascuna che saranno corrisposte in due rate di L. 500, la prima quattro mesi dopo l'apertura del Corso, su rapporto favorevole del Direttore concernente la condotta ed il profitto dell'aggiudicatario, la seconda a esame finale superato.

X. *Avviamento all'estero dei diplomati*. — Il Patronato per l'emigrazione agricola, nei limiti delle sue possibilità, si adoprerà per assicurare ai migliori allievi del Corso facilitazioni di espatrio.

## CIRCOLARE 3 Gennaio 1926, N. 1.

*Ai Sigg. Delegati Provinciali dell'emigrazione.*

*Ai Sigg. Ispettori dell'emigrazione nei porti di Napoli e Trieste.*

*Al Capo del R. Servizio dell'emigrazione di Udine.*

## OGGETTO

**Corsi professionali.**

Prego la S. V. I. di inviarmi non più tardi del 15 gennaio p. v. i piani organici dei corsi professionali aperti nelle rispettive giurisdizioni, insieme col quadro orario delle lezioni, nonchè l'elenco degli allievi iscritti.

Nel confermare le precedenti istruzioni circa l'età degli aspiranti ai nostri corsi professionali, fissata al minimo di anni quindici compiuti, autorizzo la S. V. I. ad assumere, compatibilmente con le necessità tecniche, giovani anche al di sotto di quella età in qualità di semplici uditori.

Di essi, però, dovrà essere tenuta una lista a parte nel ruolo organico. — DE MICHELIS.

## CIRCOLARE 6 GENNAIO 1926, N. 2.

*Ai RR. Agenti Diplomatici e Consolari all'estero.*

*Ai Sigg. Ispettori e Corrispondenti dell'emigrazione all'estero.*

*Ai Sigg. Presidenti delle Camere di Commercio italiane all'estero.*

## OGGETTO

**Questionari sulle condizioni  
dei mercati esteri del lavoro.**

Con riferimento alla Circolare di questo Commissariato generale, n. 64 del 25 luglio 1923, ho il pregio d'inviare alla S. V. quattro moduli del questionario sulle condizioni dei mercati esteri del lavoro.

La S. V. vorrà utilizzarne uno per il trimestre in corso e gli altri successivamente, per i tre trimestri del corrente anno 1926.

— DE MICHELIS.

## COMMISSARIATO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

## INCHIESTA TRIMESTRALE

## SULLE CONDIZIONI DEL MERCATO ESTERO DEL LAVORO

## IN RAPPORTO ALL'EMIGRAZIONE

(Riferimento alla Circolare N. 64 del 25 Luglio 1923)

a) . . . . .

Trimestre . . . . .

1. — Numero approssimativo dei connazionali residenti nella circoscrizione (variazioni avvenute nell'ultimo trimestre) e condizioni della collettività italiana in genere.
2. — Condizioni generali del mercato del lavoro, finanziario, commerciale, industriale. — Costo della vita.
3. — Industrie e mestieri nei quali i nostri connazionali trovano più facilmente lavoro.
4. — Variazioni del mercato del lavoro (richiesta di mano d'opera, oscillazioni dei salari, durata del lavoro, assicurazioni, ecc.).
5. — Movimenti economici e sociali (serrate, scioperi, organizzazioni operaie).
6. — Movimento dell'immigrazione e del rimpatrio degli italiani.
7. — Movimento di immigrazione non italiana ed effetti rispetto alla immigrazione italiana.
8. — Condizioni agricole e industriali della circoscrizione e progetti di colonizzazione e di grandi lavori.
9. — Leggi vigenti e progetti legislativi in materia di lavoro, di emigrazione, di immigrazione e di assicurazioni sociali.
10. — Trattamento degli emigranti secondo le leggi locali ed attività di assistenza e di tutela degli organi italiani.
11. — Emigrazione intellettuale (richiesta di tecnici, ingegneri, agronomi, ragionieri, ecc.).
12. — Movimento delle principali importazioni ed esportazioni che si riferiscono all'Italia.
13. — Osservazioni.

Data . . . . .

Firma . . . . .

a) Indicazione dello Stato e della circoscrizione consolare cui si riferiscono i dati raccolti.

CIRCOLARE 15 GENNAIO 1926, N. 3.

*Ai RR. Consoli in Francia*

e per conoscenza :

*Al R. Addetto per l'emigrazione presso la Regia  
Ambasciata a Parigi.*

OGGETTO

Trattato di lavoro.  
Assistenza.

Con la Circolare n. 49 del 3 luglio 1925 di S. E. il Ministro degli Affari Esteri, è stato disposto che i RR. Consoli in Francia trasmetteranno alla fine di ogni semestre a questo Commissariato Generale dell'emigrazione una relazione generale sull'applicazione delle disposizioni del Trattato di lavoro relative all'assistenza.

Mentre prego la S. V. di farmi avere tale relazione per il 2° semestre 1925, ritengo opportuno indicare alcuni criteri per assicurare una conveniente uniformità nella compilazione di tale relazione.

La relazione conterrà, anzitutto, un'esposizione di carattere generale sul modo come ha funzionato l'accordo relativo all'assistenza. In particolare poi la relazione segnalerà, se nel caso, i difetti e gli inconvenienti, che nella pratica si fossero rilevati, sia per ciò che riguarda la prestazione dell'assistenza ai connazionali residenti nel distretto consolare, sia per ciò che concerne lo svolgimento delle pratiche coi RR. Prefetti del Regno per rimpatri. Infine la relazione potrà indicare i miglioramenti desiderabili sia negli accordi in vigore sia nell'organizzazione dei servizi per la loro esecuzione.

Alla relazione dovrà essere allegato un prospetto riassuntivo, nel quale, in base ai dati risultanti dalle cartelle individuali delle persone ammesse all'assistenza, saranno contenute le informazioni seguenti per gli assistiti durante il semestre, classificati per Dipartimenti nei quali sono stati assistiti :

- a) cognome e nome dell'assistito e comune di origine ;
- b) data di ammissione all'assistenza ;
- c) natura dell'assistenza ;
- d) data della ricevuta dell'avviso di ammissione ;
- e) ammontare della spesa di cui è stato chiesto il rimborso dalla Prefettura francese.

Pregho di accusare ricevuta della presente. — DE MICHELIS.

## CIRCOLARE 23 GENNAIO 1926, N. 8

*Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno*  
e per conoscenza :

*Ai R.R. Ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco*

*Ai R.R. Uffici dell'emigrazione nel Regno.*

*Ai Sigg. Delegati Provinciali dell'emigrazione.*

## OGGETTO

**Difesa del prestigio nazionale.**

**Divieto di espatrio al cosiddetti « suonatori ambulanti ».**

Nello svolgimento dell'azione di questo Commissariato per una sempre maggiore valorizzazione della nostra emigrazione, si è dovuto rilevare la necessità di adottare più energiche misure per combattere lo spettacolo indecoroso che è dato all'estero da quegli emigranti che, sotto la maschera dello pseudo mestiere di suonatori ambulanti e con l'artificioso contorno di scimmie o di cani famelici, di bimbi e di vecchi disgraziati, continuano a sfruttare la carità e il disprezzo degli stranieri, recando grave nocimento al buon nome dei veri lavoratori italiani ed al prestigio nazionale a cui attende il R. Governo con fervida e gelosa cura.

Il mio Ministro mi ha incaricato di far sapere alle SS. LL. essere opportuno che si cerchi di impedire nuovi espatri di tali emigranti, ed ha disposto che sia negato il rilascio del passaporto alle persone che si recano all'estero per dedicarsi al mestiere di suonatori ambulanti, anche se tale intenzione viene mascherata con abili e tortuosi pretesti.

Sarò grato alle SS. LL. se, nel curare la rigorosa osservanza della presente disposizione, vorranno coadiuvarmi nella energica tutela del buon nome della nostra emigrazione, la quale, dedicandosi fuori della patria a dignitoso ed onesto lavoro, sopporta, con sdegno, lo spettacolo offerto all'estero da quei pochi oziosi vagabondi che concorrono a mantenere radicati ed ingiusti pregiudizi a carico dei nostri lavoratori e della stessa nostra Nazione.

Il rispetto dovuto al nome italiano all'estero esige assolutamente che da parte nostra si intensifichi lo sforzo per impedire e far cessare questa forma di larvato accattonaggio cui si dedica ancora un'infima categoria di emigranti, e mi auguro che i provvedimenti delle R.R. Autorità e la indiretta collaborazione delle più elevate classi emigratrici rendano poco alla volta impossibile l'esercizio di un mestiere che ha tanto nociuto, come simbolo ignominioso, alla italianità all'estero.

Gradirò un cenno di assicurazione. — DE MICHELIS.

## CIRCOLARE 24 GENNAIO 1926, N. 9

*Ai RR. Uffici Consolari degli Stati Uniti d'America.*

## OGGETTO

**Per l'autenticità dei documenti di riespatrio negli Stati Uniti.**

Allo scopo di mettere in grado gli Ispettori di emigrazione dei porti nazionali d'imbarco di poter con più facoltà accertare l'autenticità o meno dei passaporti rilasciati dalle RR. Autorità Consolari negli Stati Uniti, in base ai quali molti connazionali richiedono l'autorizzazione al riespatrio extra quota, si ritiene necessario di corredare detti Uffici di un fac-simile dei timbri nonchè della riproduzione autografa della firma del Funzionario o Funzionari del R. Consolato ed Agenzia Consolare, autorizzati al rilascio di tali documenti.

Rivolgo perciò viva preghiera a V. S. onde con cortese sollecitudine ed in piego raccomandato, siano inviati a questo Commissariato Generale SEI distinti foglietti su ognuno dei quali sia riprodotta, con il timbro d'Ufficio, la firma di V. S. o del dipendente Funzionario cui eventualmente sia stata delegata.

Ringrazio. — DE MICHELIS.

## CIRCOLARE 28 GENNAIO 1926, N. 11

*Ai Sigg. Delegati Provinciali dell'emigrazione.*

## OGGETTO

**Sudditi germanici residenti in Italia a scopo di lavoro.**

Interessa a questo Commissariato Generale conoscere, anche in via approssimativa, quanti sudditi germanici risiedono ora in Italia a scopo di lavoro, ed in particolare la situazione che essi godono, in genere, nel Regno.

Prego la S. V. di favorirmi elementi al riguardo con la possibile sollecitudine, avvertendo che, per quanto riguarda il numero degli stranieri, potranno essere assunte informazioni presso gli Uffici Circondariali di P. S., i quali, come è noto, debbono tenere l'elenco degli stranieri soggiornanti nel Regno. — DE MICHELIS.